

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

1° trimestre 2012

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Decisione [Behring](#) contro la Svizzera del 6 marzo 2012 (n. 12245/05)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 3 CEDU); insufficiente indipendenza del magistrato che ha disposto la detenzione

La Corte respinge, in quanto manifestamente inammissibile, la tesi del ricorrente secondo la quale la sua carcerazione preventiva non sarebbe stata disposta da un magistrato sufficientemente indipendente ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 CEDU. A differenza del caso [H.B. contro la Svizzera](#) (sentenza del 5 aprile 2001, n. 26899/95), in cui la Corte aveva constatato la violazione dell'articolo 5 paragrafo 3 CEDU, il rapporto finale del giudice istruttore non costituisce al contempo un'ordinanza di rinvio a giudizio che assume di fatto il valore di un atto d'accusa. La Corte ha inoltre rilevato che nel frattempo la figura del giudice istruttore federale è stata abolita e l'inchiesta contro il ricorrente, tuttora in corso, è ora svolta dal pubblico ministero, il quale deciderà se formulare o meno l'imputazione. Il giudice istruttore che ha disposto la carcerazione preventiva del ricorrente non potrà pertanto più intervenire nel procedimento (unanimità).

Decisione [Marzohi](#) contro la Svizzera del 6 marzo 2012 (n. 24895/06)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); assistenza di un avvocato all'atto dell'emissione dell'ordine di carcerazione. Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 2 e 3 CEDU); informazione in una lingua comprensibile dei motivi dell'arresto e delle accuse mosse nonché esame dei motivi dell'arresto

Il ricorrente, di nazionalità irachena, è stato arrestato a Lucerna nell'ambito di un'inchiesta penale per sospetto di traffico di droga e di altri reati. Durante l'udienza preliminare davanti al giudice istruttore non è stato assistito da un avvocato. Il ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte che questa circostanza l'avrebbe privato del diritto ad un processo equo ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Appellandosi all'articolo 5 paragrafo 2 CEDU ha inoltre lamentato di essere stato informato in modo impreciso dei motivi dell'arresto e delle accuse a suo carico, per di più in tedesco, lingua per lui di difficile comprensione, il che costituirebbe una violazione della suddetta disposizione. Per giunta, le accuse che gli venivano mosse non sarebbero state di fatto esaminate secondo quanto previsto dall'articolo 5 paragrafo 3 CEDU, poiché il giudice istruttore che ha disposto la detenzione le avrebbe date per scontate.

La Corte conferma la sentenza del Tribunale federale secondo cui dall'articolo 6 CEDU non discende il diritto assoluto alla presenza tassativa e d'ufficio di un difensore all'udienza in cui il giudice istruttore decide di sottoporre l'imputato al regime detentivo. Nella fattispecie, l'assenza di un avvocato all'udienza preliminare non avrebbe pregiudicato l'equità del processo. La Corte rileva anche che al ricorrente sono state fornite informazioni sufficientemente dettagliate in merito alle accuse mosse e ai motivi dell'arresto. La Corte segnala inoltre che il ricorrente risiedeva da cinque anni in Svizzera, era coniugato con una cittadina svizzera e che durante il procedimento non sono sorte difficoltà di comunicazione in tedesco. Il ricorso a un interprete non era pertanto giustificato. Non sussistono infine indizi del mancato esame dei motivi dell'arresto da parte del giudice istruttore, previsto dall'articolo

5 paragrafo 3 CEDU. La Corte ha quindi respinto il ricorso in quanto manifestamente privo di fondamento (unanimità).

Decisione [Velju](#) contro la Svizzera del 6 marzo 2012 (n. 32196/08)

Cancellazione dal ruolo (art. 37 par. 1 a) CEDU); mancanza dell'interesse a mantenere il ricorso

Il ricorrente ha lamentato che la sua espulsione verso la Macedonia l'avrebbe privato del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU. La Corte ha cancellato il ricorso dal ruolo, secondo quanto disposto dall'articolo 37 paragrafo 1 a) CEDU, poiché il ricorrente non si è più presentato presso la Cancelleria della Corte, nonostante il termine stabilito da quest'ultima (unanimità).

Decisione [Tewolde](#) contro la Svizzera del 6 marzo 2012 (n. 67808/10)

Cancellazione dal ruolo (art. 37 par. 1 b) CEDU); risoluzione della controversia

La ricorrente è una cittadina etiopica che ha ottenuto lo statuto di rifugiato. Appellandosi all'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita familiare) ha deplorato che le autorità svizzere non abbiano accolto la richiesta di ricongiungimento familiare con i suoi tre figli minorenni rimasti in un campo profughi sudanese. Ai sensi dell'articolo 37 paragrafo 1 b) la Corte ha cancellato il ricorso dal ruolo poiché nel frattempo i figli hanno ottenuto un permesso di soggiorno. La Corte ha inoltre respinto la richiesta di risarcimento presentata dalla ricorrente per le condizioni estremamente difficili in cui i suoi figli sono stati costretti a vivere per mesi (unanimità).

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Sentenza [Choreftakis e Choreftaki](#) contro la Grecia del 17 gennaio 2012 (n. 46846/08)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); assassinio commesso da un soggetto in libertà condizionale precedentemente condannato per omicidio

Il caso riguarda l'assassinio del figlio dei ricorrenti per mano di un soggetto in libertà condizionale precedentemente condannato per omicidio. La Corte rileva che, nella fattispecie, con la concessione della libertà condizionale le autorità greche non hanno violato l'obbligo di tutelare la vita del figlio dei ricorrenti. A giudizio della Corte, il regime di libertà condizionale istituito in Grecia prevede sufficienti misure atte a tutelare la società dai soggetti condannati per reati violenti. La Corte segnala inoltre la mancanza di un nesso di causalità diretto tra l'istituto della libertà condizionale e l'omicidio. Non sussiste violazione dell'articolo 2 CEDU (4 voti contro 3).

Sentenza [Vinter et al.](#) contro il Regno Unito del 17 gennaio 2012 (n. 66069/09, 130/10 e 3896/10)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU); ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata

I ricorrenti sono pluriomicidi condannati all'ergastolo. Dinanzi alla Corte hanno fatto valere che la mancanza di prospettive di liberazione costituisce una violazione del divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti sancito dall'articolo 3 CEDU. La Corte rileva che, in circostanze particolari, una pena assolutamente sproporzionata potrebbe configurare una violazione dell'articolo 3 CEDU. Nella fattispecie, le pene detentive comminate per omicidio multiplo non sono tuttavia assolutamente sproporzionate.

La Corte ha inoltre esaminato la sussistenza di ulteriori problemi relativi all'articolo 3 CEDU, stabilendo che una pena detentiva a vita pronunciata tenendo in debita considerazione tutte le attenuanti e le aggravanti del caso non può costituire una violazione dell'articolo 3 CEDU nel momento in cui viene inflitta. In tal caso si configura una violazione dell'articolo 3 CEDU solo qualora si riesca a dimostrare che la finalità della pena non sia più giustificata (punizione, potere deterrente o pericolosità sociale) e che una riduzione di quest'ultima non sia possibile né di fatto né di diritto. Nei casi in questione tali condizioni non sono soddisfatte. Non sussiste violazione dell'articolo 3 CEDU (4 voti contro 3). In merito alla pena dell'ergastolo senza prospettive di liberazione anticipata si rimanda anche alla sentenza [Harkins e Edwards](#) contro il Regno Unito del 17 gennaio 2012 (n. 9146/07 e n. 32650/0).

Sentenza [Othman \(Abu Qatada\)](#) contro il Regno Unito del 17 gennaio 2012 (n. 8139/09)

Divieto di tortura (art. 3 CEDU) e diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); principio di non respingimento e utilizzo di prove estorte sotto tortura

Per motivi di sicurezza nazionale le autorità britanniche intendevano rimpatriare il ricorrente in Giordania, dove questi era stato condannato in contumacia per associazione in gravi attentati di stampo terroristico sulla base di confessioni estorte sotto tortura ai coimputati. La Corte ha ritenuto attendibili le assicurazioni diplomatiche fornite dal governo della Giordania, secondo cui in caso di rimpatrio il ricorrente non sarebbe sottoposto a tortura né a un trattamento inumano. La sua espulsione verso la Giordania non costituirebbe pertanto una violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

In caso di espulsione verso la Giordania, il procedimento penale a carico del ricorrente sarebbe riaperto. A giudizio della Corte, è molto probabile che le prove desunte dalle

confessioni estorte sotto tortura verrebbero utilizzate ai danni del ricorrente nell'ambito di tale procedimento, il che configurerebbe una manifesta violazione del diritto ad un processo equo (*flagrant denial of justice*). L'espulsione del ricorrente verso la Giordania costituirebbe quindi una violazione dell'articolo 6 CEDH (unanimità).

Sentenza [Popov](#) contro la Francia del 19 gennaio 2012 (n. 39472/07 e n. 39474/07)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU), diritto alla libertà e al controllo del regime detentivo da parte di un giudice (art. 5 par. 4 CEDU) e diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU); detenzione in vista del rinvio coatto di una famiglia con minori in tenera età

I ricorrenti, richiedenti l'asilo, sono stati detenuti per quindici giorni con due bambini rispettivamente di sei mesi e tre anni in un centro detentivo inadatto ad accogliere i minori. Sussiste violazione dell'articolo 3 CEDU in riferimento ai minori (unanimità). Benché il regime detentivo in vista del rinvio coatto possa suscitare sentimenti di impotenza, timore e frustrazione, i genitori non sono mai stati separati dai figli. Non sussiste violazione dell'articolo 3 CEDU in riferimento ai genitori (6 voti contro 1).

Le autorità non hanno esaminato né la situazione particolare in cui si trovavano i minori, né le possibili alternative al regime detentivo. Sussiste violazione dell'articolo 5 paragrafo 1 lettera f CEDU in riferimento ai minori (unanimità).

Riguardo ai genitori non sussiste violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU, giacché essi hanno avuto la possibilità di contestare il regime detentivo. Tuttavia, la legge non prevedeva la detenzione di minori in vista del rinvio coatto. Questi ultimi, non essendo oggetto di alcuna decisione e trovandosi semplicemente al seguito, non potevano usufruire della possibilità di ricorso concessa ai genitori. Sussiste violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU in riferimento ai minori (unanimità).

Benché i genitori non siano mai stati separati dai figli, il regime detentivo deve essere considerato un'ingerenza nella vita familiare. Non sussisteva il rischio di fuga e un trasferimento tempestivo in un albergo non sarebbe stato affatto problematico. Sarebbe stato necessario valutare le possibili alternative al regime detentivo e accelerare la procedura. Sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenza [I.M.](#) contro la Francia del 2 febbraio 2012 (n. 9152/09)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU) in combinato disposto con l'articolo 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo); esame di una richiesta di asilo politico con procedura accelerata

Il ricorrente, di nazionalità sudanese, ha presentato richiesta di asilo politico in Francia dopo essere stato arrestato dalla polizia. L'applicazione automatica della procedura accelerata alla prima domanda di asilo, i tempi brevi che comporta e la difficoltà di reperire le prove nella fattispecie hanno impedito illegittimamente al ricorrente di avvalersi dei rimedi giuridici di cui in teoria disponeva. La Corte ha riconosciuto l'importanza di un iter rapido in materia di asilo politico, che tuttavia non deve pregiudicare l'efficacia delle importanti garanzie procedurali volte a evitare un rimpatrio arbitrario. Sussiste violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU (unanimità).

Poiché il ricorrente non corre più il rischio di essere allontanato dalla Francia, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato in riferimento all'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Hirsi Jamaa et al.](#) contro l'Italia del 23 febbraio 2012 (Grande Camera, n. 27765/09)

Divieto di trattamento inumano o degradante (art. 3 CEDU), divieto di espulsioni collettive (art. 4 del Protocollo n. 4 della CEDU) e diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); respingimento collettivo di profughi fermati in mare in Libia

Il caso riguarda un gruppo di somali e di eritrei provenienti dalla Libia, che intendeva richiedere asilo in Europa, fermato in alto mare e immediatamente respinto dalla Guardia costiera italiana. La Corte ha constatato che nella Libia di Gheddafi i richiedenti l'asilo e i profughi correvano il pericolo di subire un trattamento inumano. La Corte ha inoltre rilevato che sussisteva un rischio reale per i ricorrenti di essere rimandati arbitrariamente nei rispettivi Paesi di origine, dove sarebbero stati sottoposti a condizioni inumane (rischio di respingimento indiretto). Sussiste violazione dell'articolo 3 CEDH (unanimità).

Il divieto di espulsioni collettive sancito dall'articolo 4 del Protocollo n. 4 della CEDU tutela anche gli stranieri fermati in alto mare. Il respingimento dei ricorrenti verso la Libia è avvenuto senza procedere a un esame delle singole situazioni. L'allontanamento ha avuto pertanto carattere collettivo. Sussiste violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 della CEDU (unanimità).

Ai ricorrenti non è stata fornita alcuna informazione sui loro diritti in merito alla procedura da seguire per evitare il rinvio in Libia. Di conseguenza, non hanno potuto opporsi a tale provvedimento dinanzi a un'autorità competente e ottenere un esame attento e rigoroso delle loro richieste prima che la misura di allontanamento venisse attuata. Sussiste violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU e con l'articolo 4 del Protocollo n. 4 della CEDU (unanimità).

Sentenza [Austin et al.](#) contro il Regno Unito del 15 marzo 2012 (Grande Camera, n. 39692/09, n. 40713/09 e n. 41008/09)

Diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 CEDU); gruppo di persone bloccate all'interno di un cordone di polizia durante una manifestazione

I ricorrenti, tre passanti e una manifestante, lamentano di essere rimasti bloccati per quasi sette ore all'interno di un cordone di polizia durante una manifestazione no-global tenutasi nel centro di Londra il 1° maggio 2001. La Corte ha rilevato che i ricorrenti hanno subito una limitazione della libertà di movimento, ma non sono stati privati della libertà ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1 CEDU. All'interno del cordone di polizia, nonostante il disagio, vi era abbastanza spazio per potersi muovere. La Corte ha inoltre osservato che, in considerazione dei rischi, un cordone fosse il sistema meno invasivo per proteggere la popolazione da atti di violenza, che la polizia aveva costantemente valutato la situazione, ma che le circostanze non avevano consentito di annullare prima il dispositivo. Non sussiste violazione dell'articolo 5 CEDU (14 voti contro 3).

Sentenza [Granos Organicos Nacionales S.A.](#) contro la Germania del 22 marzo 2012 (n. 19508/07)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); partecipazione alle spese processuali per le aziende con sede al di fuori dell'Unione europea

La ricorrente, un'azienda peruviana con sede a Lima, esporta banane in Germania dove, d'intesa con i suoi partner commerciali, ha stabilito il foro per eventuali contenziosi. Volendo

avviare un procedimento civile contro uno dei partner, ha richiesto una partecipazione alle spese processuali, che le è stata rifiutata poiché riservata esclusivamente alle aziende con sede nell'Unione europea. La ricorrente ha fatto valere dinanzi alla Corte la violazione del diritto di adire un tribunale nonché la violazione di tale diritto in relazione al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 14 CEDU.

La Corte ha constatato che la disparità di trattamento nei confronti dell'azienda peruviana si fondava sul principio di reciprocità e, di conseguenza, su motivi pertinenti (in Perù le persone giuridiche – e quindi anche le aziende tedesche – in linea di massima non possono usufruire di una partecipazione alle spese processuali). In mancanza di accordo tra gli Stati membri in merito al diritto delle persone giuridiche a una partecipazione alle spese processuali e visto che l'ordinamento tedesco prevede la possibilità di contestare il pagamento anticipato di tali spese, la Corte ha considerato che la limitazione del ricorso a un tribunale non violasse il principio di proporzionalità. Non sussiste violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU né dell'articolo 6 paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU (unanimità).

Sentenza [Di Sarno e altre](#) contro l'Italia del 10 gennaio 2012 (n. 30765/08)

Diritto al rispetto della vita privata e del domicilio (art. 8 CEDU) e diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); emergenza rifiuti in Italia

Per un lungo periodo le autorità non sono state in grado di garantire la regolare raccolta dei rifiuti a Somma Vesuviana. A giudizio della Corte, l'accumulo dell'immondizia durante l'emergenza rifiuti ha costituito una violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e del domicilio. La privatizzazione dello smaltimento dei rifiuti non solleva lo Stato dall'obbligo di tutelare i cittadini. Nel caso specifico, quest'ultimo non poteva neanche invocare cause di forza maggiore. Sussiste violazione (sotto il profilo sostanziale) dell'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1).

Pubblicando gli studi sui rischi legati al soggiorno nella regione colpita dall'emergenza rifiuti, le autorità hanno adempiuto l'obbligo positivo di informare la popolazione in merito ai rischi ambientali. Non sussiste violazione (sotto il profilo procedurale) dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

I ricorrenti non disponevano di rimedi giuridici idonei ed efficaci per contestare la propria situazione. Sussiste violazione dell'articolo 13 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza [G.R.](#) contro i Paesi Bassi del 10 gennaio 2012 (n. 22251/07)

Diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (diritto al rispetto della vita familiare); spese amministrative per la procedura di rilascio del permesso di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare

Nel 1997 la moglie e i figli del ricorrente sono arrivati dall'Afghanistan nei Paesi Bassi e hanno ottenuto la cittadinanza olandese. La richiesta del ricorrente di essere esonerato dal pagamento delle spese amministrative pari a 830 euro per la procedura di rilascio del permesso di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare è stata respinta. Non potendo versare la somma in questione, il ricorrente ha fatto valere che gli era stata negata la possibilità di avviare la procedura per ottenere il permesso di soggiorno.

La Corte ha stabilito che, in riferimento al diritto al rispetto della vita familiare sancito dall'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha un diritto legittimo (*justifiable claim*) a un permesso di soggiorno nell'ambito del ricongiungimento familiare. Ai sensi dell'articolo 13 CEDU egli ha inoltre diritto a un rimedio giuridico efficace per far valere tale pretesa davanti alle istanze nazionali. Tuttavia, di fatto non ha potuto usufruirne perché impossibilitato a sostenere le spese necessarie. Benché il diritto di adire un tribunale sancito dall'articolo 6 CEDU (che non

si applica alle procedure di rilascio dei permessi di soggiorno) vada oltre il disposto dell'articolo 13 CEDU, i principi sostenuti in riferimento all'articolo 6 CEDU non sono irrilevanti; esistono infatti numerose sovrapposizioni tra questi due diritti. Sussiste violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDH (unanimità).

Sentenza [Gas e Dubois](#) contro la Francia del 15 marzo 2012 (n. 25951/07)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); rifiuto di riconoscere a una donna il diritto di adottare il figlio della compagna

Le ricorrenti sono due donne che hanno contratto un'unione domestica registrata. La richiesta della prima di adottare il figlio della seconda, concepito con il ricorso alla procreazione assistita e a un donatore anonimo, è stata respinta. Le ricorrenti ritengono tale decisione immotivatamente discriminatoria rispetto alle coppie eterosessuali sposate e lesiva del diritto alla vita privata e familiare, ai sensi dell'articolo 8 CEDU in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione).

La Corte rileva che l'ordinamento giuridico francese non permette neanche alle coppie eterosessuali che abbiano contratto un'unione domestica registrata (in Francia anche le coppie eterosessuali possono contrarre un'unione domestica registrata) un'adozione analoga a quella richiesta dalle ricorrenti. A giudizio della Corte, è in questo che la situazione in esame si differenzia dal caso [E.B. contro la Francia](#), in cui la Corte aveva ritenuto discriminatorio il rifiuto della richiesta di adozione opposto alla ricorrente, giacché la legge francese consente l'adozione di un minore da parte di un single eterosessuale. Riguardo alla tesi di trattamento discriminatorio rispetto alle coppie sposate, la Corte ha rilevato che la CEDU non impone agli Stati membri di estendere il matrimonio alle coppie omosessuali. I Paesi che ammettono le unioni domestiche registrate godono di ampia discrezionalità in merito alla natura dello status conferito. Non sussiste violazione degli articoli 8 e 14 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenze [Von Hannover](#) contro la Germania (n. 2) e [Axel Springer AG](#) contro la Germania del 7 febbraio 2012 (Grande Camera, n. 40660/08, 60641/08 e n. 39954/08)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e libertà di espressione (art. 10 CEDU); protezione di personaggi famosi

L'esame dei ricorsi per i quali è necessario trovare un compromesso tra l'articolo 8 e l'articolo 10 CEDU dovrebbe avvenire indipendentemente dalla disposizione invocata.

La pubblicazione di una fotografia può essere lesiva della vita privata di un individuo, anche se è una persona nota al pubblico. Tuttavia, lo stato di salute del Principe di Monaco e l'atteggiamento dei suoi figli nei confronti della malattia sono questioni di interesse generale. I ricorrenti devono inoltre accettare la pubblicazione delle foto che li ritraggono in vacanza. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

La ricorrente, editrice del quotidiano *Bild*, ha riportato la notizia dell'arresto e della condanna di un attore televisivo per possesso di cocaina. Per tutelare i diritti di quest'ultimo un tribunale ha vietato che l'articolo venisse pubblicato nuovamente. A giudizio della Corte, in linea di massima il pubblico ha interesse ad essere informato dei procedimenti penali. Tale interesse, che varia a seconda del grado di popolarità delle persone coinvolte e delle circostanze, è tanto più vivo se si tratta di un attore famoso, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di commissario in una serie televisiva e che ha ricercato attivamente la notorietà. Sussiste violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Ahrens](#) contro la Germania e [Kautzor](#) contro la Germania del 22 marzo 2012 (n. 45071/09 e n. 23338/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); possibilità per il presunto padre naturale di contestare la paternità legale di un altro uomo

Si tratta delle decisioni di due tribunali tedeschi che hanno respinto i procedimenti di contestazione della paternità avviati dai ricorrenti: uno è il padre naturale di una figlia, l'altro il padre presunto di una figlia. In entrambi i casi, la patria potestà è esercitata da un altro uomo che convive con la madre della minore e si occupa di lei. Appellandosi all'articolo 8 CEDU, separatamente e in combinato disposto con l'articolo 14 CEDU, i ricorrenti lamentano che la loro richiesta di contestazione della paternità sia stata respinta e sostengono di essere stati discriminati rispetto alla madre, al padre legale e alla minore, che hanno la possibilità di contestare la paternità.

La Corte ha constatato che in una minoranza significativa dei nove Stati membri il presunto padre naturale non può contestare la paternità del padre legale. Di conseguenza, non esiste un chiaro consenso in materia e gli Stati membri dispongono di ampia discrezionalità. La Corte rileva che i ricorrenti avevano diritto a tutelare il loro interesse all'accertamento di un importante aspetto della loro vita privata e al riconoscimento giuridico dello stesso. Le decisioni dei tribunali tedeschi miravano tuttavia ad assecondare la volontà del legislatore, il quale intendeva privilegiare il legame familiare esistente tra la minore in questione e il padre legale, che se ne occupava regolarmente, rispetto alla relazione tra il padre naturale (presunto nel caso Kautzor) e la minore. La Corte sottolinea l'esame minuzioso dei casi svolto dai tribunali nazionali e il giusto peso attribuito all'interesse superiore del minore nelle loro decisioni. Non sussiste violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità), né dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (unanimità).

Sentenze [Krone Verlag GmbH & Co KG e Krone Multimedia GmbH & Co KG](#) contro l'Austria e [Kurier Zeitungsverlag e Druckerei GmbH](#) contro l'Austria del 17 gennaio 2012 (n. 33497/07 e n. 3401/07)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); pubblicazione dell'identità di una vittima di maltrattamenti e abusi sessuali

I ricorrenti sono editori di quotidiani che hanno pubblicato articoli in cui rivelavano l'identità di una giovane vittima di abusi sessuali. I tribunali austriaci li hanno riconosciuti colpevoli di comportamento lesivo della personalità, condannandoli al risarcimento dei danni. A giudizio della Corte, la conoscenza dell'identità della vittima non era essenziale per comprendere i particolari del caso, tanto più che i soggetti coinvolti non erano personalità note. Ai ricorrenti non era inoltre fatto divieto di divulgare tutti i dettagli della vicenda. La Corte ritiene che per la vittima di un reato sia necessaria una tutela particolare, soprattutto qualora si tratti di un minore. Non sussiste violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).